

Informazioni di base sulle abilitazioni come ergoterapista (secondo LAMaI, GesGB dei cantoni, SASIS e CRS) - stato attuale a fine agosto 2023

Portando a termine la formazione svizzera da ergoterapisti in Svizzera, i neolaureati ricevono il riconoscimento della CRS, un numero GLN e, dopo la laurea, il professionista viene registrato nel NAREG. L'iscrizione può essere verificata su www.refdata.ch o www.nareg.ch (nei prossimi anni sarà trasferita a GesReg). Da questo momento in poi, le licenze professionali cantonali e l'ammissione all'AOMS (assicurazione sanitaria obbligatoria) devono essere ottenute presso le direzioni sanitarie dei cantoni. Per l'ammissione all'AOMS sono necessari due anni di esperienza professionale. Se tutto questo è in regola, è possibile ottenere un numero C dal SASIS per i dipendenti del settore ambulatoriale. I colleghi sono quindi autorizzati a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale e a fatturare le proprie prestazioni alle casse malattia. I neofiti della professione non ricevono l'autorizzazione dell'AOMS e quindi non hanno un numero C. Lavorano sotto la supervisione professionale di un terapeuta occupazionale riconosciuto.

I colleghi con qualifiche straniere devono prima richiedere il riconoscimento della CRS e, se necessario, completare un corso di adattamento. Con la decisione parziale del CRS, può essere rilasciato loro un numero C provvisorio.

<https://www.redcross.ch/it/la-nostra-offerta/professioni-sanitarie-riconoscimento-e-registrazione>

Licenze cantonali:

Attenzione - i Cantoni sono in fase di transizione e nei prossimi anni implementeranno la nuova legge sulle professioni sanitarie (LPSan), che entrerà in vigore nel 2020. Pertanto, attualmente esistono differenze cantonali. Le norme attualmente in vigore possono essere consultate direttamente presso la direzione sanitaria cantonale. [vedi](#) elenco.

Alcuni cantoni richiedono e rilasciano già una **licenza** professionale per tutti i terapisti occupazionali che esercitano la professione sul loro territorio cantonale, per i dipendenti ambulatoriali e ospedalieri e per i liberi professionisti.

I lavoratori autonomi con un proprio numero RCC, sia come ditta individuale che con funzioni direttive di un'organizzazione di ergoterapia, sono tenuti ad avere un'**abilitazione professionale e l'ammissione all'AOMS (sotto la propria responsabilità professionale)**. Anche questo aspetto è regolamentato a livello cantonale. Le informazioni importanti sono spiegate nelle schede informative delle direzioni sanitarie cantonali.

SASIS SA agisce per conto della Confederazione e delle assicurazioni malattia e assegna i numeri K e ZSR come numeri amministrativi.

I Cantoni regolano ora l'ammissione all'OKP in conformità con l'**articolo 48 della LAMaI**:

I terapisti occupazionali devono dimostrare:

- a. il **diploma di una scuola di ergoterapia** riconosciuta o riconosciuta equivalente da un organismo designato congiuntamente dai Cantoni, oppure un diploma riconosciuto ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale;
- b. **due anni di lavoro pratico presso** un ergoterapista abilitato ai sensi della presente ordinanza o presso uno studio medico, un ospedale o un'organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che **soddisfa i requisiti di abilitazione della presente ordinanza**.

Stato fine agosto 2023

Per la pratica indipendente o come terapista occupazionale senior in un'organizzazione di terapia occupazionale, sono obbligatorie le lettere a e b. Ciò richiede che il singolo ergoterapista abbia lavorato per almeno 2 anni al 100% o, in caso di lavoro a tempo parziale, per un periodo di tempo corrispondente sotto un terapista occupazionale che soddisfa le condizioni! I certificati di lavoro delle istituzioni sono meglio firmati dall'ergoterapista che ha la responsabilità professionale.

Si veda anche il [Manuale per indipendenti](https://www.ergotherapie.ch/berufsausuebung/selbststaendigkeit) 2022, scaricabile gratuitamente per i membri dall'ASE:
<https://www.ergotherapie.ch/berufsausuebung/selbststaendigkeit>

Abbreviazioni:

BAB: Berufsausübungsbewilligung, cantonale, costi nel 1° cantone, gratis nel 2° cantone

GLN: Global Location Number per terapisti occupazionali e organizzazioni di terapia occupazionale.

GesReg: HealthRegister

NAREG: Registro nazionale delle professioni sanitarie

Numero C: numero di controllo, nel rapporto di lavoro nel settore della pratica ambulatoriale

CRS: Croce Rossa Svizzera

RCC: numero di registrazione dell'organismo pagatore per i lavoratori autonomi, persone fisiche o giuridiche (organizzazioni di terapia occupazionale)

Link alle domande frequenti sulla legge sulle professioni sanitarie:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/faq-bundesgesetz-ueber-die-gesundheitsberufe.html>

L'espressione "**esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale**" comprende qualsiasi attività professionale che non sia svolta sotto la supervisione di un membro della stessa professione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'attività retribuita in un'azienda pubblica o privata o di un'attività autonoma.

È essenziale che la responsabilità professionale finale per la propria attività professionale e per quella di eventuali collaboratori ricada sull'operatore sanitario stesso. Pertanto, sia le persone che lavorano autonomamente nel proprio studio, sia i dirigenti dipendenti di istituzioni sanitarie che si assumono la responsabilità professionale del corretto esercizio della professione da parte dei propri dipendenti, devono essere in possesso di una licenza di esercizio. Allo stesso modo, le persone che sono impiegate come unico specialista nella loro professione sanitaria in una struttura e che quindi svolgono la loro attività senza supervisione professionale (ad esempio, l'unico fisioterapista in uno studio medico di gruppo) devono avere una licenza di esercizio e un'autorizzazione AOMS.